

DETERMINAZIONE NR. 111-21/08/2018**Revoca della determinazione n. 103/2018 e annullamento della procedura telematica di confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro Fascicolo 17.2-2017-65****Premesse**

Premesso che,

- con determinazione n. 103 di data 30 luglio 2018 si autorizzava l'indizione di una procedura di gara mediante richiesta di offerta sulla piattaforma telematica Me-pat per l'affidamento di servizi di somministrazione di lavoro a favore della Società, per una durata massima di 24 mesi;
- nella predetta determinazione si proponeva di individuare l'affidatario mediante confronto concorrenziale al prezzo più basso, dando opportuna motivazione della scelta sulla considerazione che i servizi richiesti presentino caratteristiche di ripetitività e standardizzazione;
- nella stessa data del 30 luglio 2018 si trasmetteva l'invito telematico n. 71246 (prot. 4885/17.2-2018-65/EM) mediante piattaforma Mercurio alle Agenzie di somministrazione individuate, con richiesta di presentare offerta entro la data di scadenza del 30 agosto 2018;
- in data 3 agosto Informatica Trentina rettificava la documentazione di gara, riscontrando ad un'istanza pervenuta da un concorrente e ritenuta pertinente (riscontro prot. 4996/2018);
- successivamente, in pendenza del termine utile a presentare richieste di chiarimenti, è pervenuta da parte di una Agenzia di Somministrazione una nota acquisita agli atti con prot. n. 5123 di data 10 agosto 2018, ove si pongono articolati rilievi di carattere giuridico sulla procedura e si formula istanza di revoca della stessa, in quanto è prevista l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso anziché con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l'Agenzia di Somministrazione richiama giurisprudenza recente della terza sezione del Consiglio di Stato (Sentenza n. 2014 del 02/05/2017) nella quale è sancito che la somministrazione di lavoro rientra tra i servizi ad alta intensità di manodopera e pertanto le procedure di gara aventi ad oggetto i predetti servizi, come previsto dall'art. 95, comma 3 del codice dei contratti, devono essere aggiudicate esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo; l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha recentemente fatto proprio tale assunto, determinando un orientamento puntuale nelle proprie linee guida n. 2, aggiornate in data 2 maggio 2018; l'Agenzia, inoltre, estende la propria contestazione alla eventuale possibilità di deroga da tale criterio, ovvero alla scelta di ricorrere al prezzo più basso motivata dalla Stazione Appaltante con la presenza di "caratteristiche standardizzate".

Preso visione delle osservazioni della suddetta nota e considerato che, proprio in relazione a quest'ultimo punto, come indicato nella determinazione n. 103/2018, Informatica Trentina riteneva invece di richiedere servizi caratterizzati da elevata ripetitività e standardizzazione, si ritiene sussistano presupposti di opportunità per un riesame e una riconsiderazione delle valutazioni operate ai fini dell'indizione della procedura di cui si tratta.

In particolare, tenuto conto di quanto prospettato dal concorrente e del quadro normativo e giurisprudenziale più recente, pur in via di consolidamento, in condivisione con il Responsabile del Procedimento e il Dirigente della Direzione Centro Supporto Operativo, si ritiene opportuno recepire i rilievi e le osservazioni pervenute e conseguentemente revocare il confronto concorrenziale in corso, nell'interesse stesso della Società di individuare le corrette modalità giuridico economiche per la procedura, in modo da soddisfare i propri fabbisogni con la scelta di un'Agenzia di Somministrazione

che assicuri il servizio secondo i migliori parametri di qualità e di economicità, evitando ogni possibile pregiudizio ai concorrenti.

Ciò premesso,

IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI

DETERMINA

- di revocare la propria precedente determinazione n. 103/2018 e disporre l'annullamento della procedura di confronto concorrenziale telematico n. 71246;
- di procedere alla comunicazione agli operatori economici invitati alla procedura di gara di quanto disposto con la presente determinazione, informando che si darà seguito a nuova procedura di gara con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di disporre l'annullamento del CIG 7576284357.

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	<hr/> dott. Alessandro Bolzonello
Il Direttore del Centro Supporto Operativo	<hr/> Dott. Franco Segata